

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 30 DEL 29-07-2026

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Misure temporanee di disciplina della circolazione e della sosta veicolare nel centro abitato in occasione della stagione estiva 2026.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di luglio, il Sindaco **Zulli Mario**

PREMESSO CHE:

- nel corso della stagione estiva il territorio del Comune di Gessopalena è tradizionalmente interessato da un consistente afflusso di turisti e visitatori, nonché dal rientro dei cittadini proprietari di seconde case;
- tale notevole incremento della popolazione residente e fluttuante comporta un sensibile aumento della circolazione veicolare all'interno delle arterie stradali del centro abitato, con potenziale sofferenza per la viabilità ordinaria e potenziale rischio per la sicurezza della circolazione stradale;
- la particolare concentrazione di persone, in primis lungo i tratti viari principali e nelle aree a maggiore vocazione aggregativa e commerciale, impone un'attenta riflessione e un'efficace gestione dei flussi di traffico, specialmente nelle ore serali e notturne, a primaria tutela dell'incolumità dei pedoni e della vivibilità degli spazi urbani;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale, unitamente alle associazioni e ai comitati locali, organizza e promuove per la stagione estiva una serie di manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi e di intrattenimento destinati alla cittadinanza e agli ospiti;
- si rende pertanto necessario ed indifferibile attuare un idoneo piano temporaneo di regolamentazione del traffico, mediante l'istituzione di divieti di transito e di sosta, idoneo a coniugare le esigenze di fruizione e sicurezza degli spazi pubblici con la necessità di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle sopra citate manifestazioni;

VISTI:

- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dalle ore 21.00 di ciascun giorno alle ore 1.00 del giorno successivo, nel periodo da lunedì 3 agosto a lunedì 17 agosto 2026:

1. **La chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta** nel tratto di strada provinciale che va dall'intersezione di Piazza Roma con Via del Popolo fino all'intersezione di Via Peligna con Viale Gennaro Finamore;
2. **La chiusura temporanea al traffico veicolare** in Via Pellicciotti, dall'intersezione con Viale Gennaro Finamore all'intersezione con Via Peligna n. 1;
3. **La deviazione del traffico veicolare sulla viabilità alternativa disponibile** per il raggiungimento delle diverse direzioni;
4. **In deroga alle precedenti disposizioni**, sono consentiti il transito e la sosta agli automezzi comunali in servizio di pubblica utilità, a quelli delle Forze dell'ordine, ai veicoli dei servizi di emergenza e di soccorso, nonché il solo transito ai mezzi pubblici di linea e ai veicoli di massa superiore a 2,5 t.

DISPONE

- Di incaricare la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine all'esecuzione della presente ordinanza;
- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine potranno deviare i flussi veicolari o sospendere le prescrizioni contenute nell'ordinanza per sopraggiunti motivi di traffico e/o ordine pubblico;
- Di demandare all'Ufficio Tecnico comunale, in collaborazione con il Servizio di Polizia Locale, l'apposizione e l'integrazione della segnaletica stradale con i divieti, gli obblighi, le limitazioni e l'indicazione delle strade alternative conseguenti al presente provvedimento;
- La trasmissione del provvedimento *de quo*, per gli ambiti di competenza e per opportuna conoscenza, oltre che agli Uffici comunali, all'UTG-Prefettura di Chieti, alla Provincia di Chieti e al Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna;
- La pubblicazione del provvedimento in parola sull'Albo Pretorio dell'Ente al fine di renderla nota ai cittadini.

INFORMA

Che per le trasgressioni a quanto innanzi disposto trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica può proporre ricorso nel termine di 60 giorni, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Zulli Mario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-07-2026 al 13-08-2026.
Lì 29-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to